



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 26/20 del 6.7.2010

**Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola).  
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Direttive regionali.**

### **1. Quadro normativo**

- Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo 2007-2013;
- Articoli 12 e 16 del Regolamento (CE) N.1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- Articoli 68 e 70 del Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
- Articolo 11 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), del 29 luglio 2009, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009”;
- Regolamento (CE) N. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 – art. 14 del Regolamento (CE) 29 aprile 2008 N. 479/2008 - OCM Vino;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel testo modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2008, n. 82;
- Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 102/2004 (di seguito PAAN);
- Articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8.

### **2. Finalità**

Gli aiuti di cui alle presenti direttive sono volti ad incentivare la stipula di contratti con le compagnie di assicurazione per garantire, in via preventiva, le produzioni agricole, le produzioni zootecniche e le strutture aziendali contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e per coprire altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, a epizootie, a fitopatie e ad infestazioni parassitarie.

Essi sono erogati sotto forma di contributi sui costi dei premi assicurativi, in armonia con i regolamenti comunitari e con le norme nazionali che recano finanziamenti per agevolare l'assicurazione agricola e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) N.1857/2006 per gli aiuti di stato in regime di esenzione di notifica.

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Sardegna.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono considerate “avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali” le condizioni atmosferiche che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore.

Ai fini dell'ammissione al contributo regionale delle polizze con soglia di danno del 30% di cui ai sotto paragrafi del successivo punto 3., la soglia di danno del 30% deve essere calcolata sulla produzione media annua ottenuta nei tre anni precedenti o sulla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) 1857/2006.

### **3. Intensità degli aiuti regionali e rischi assicurabili**

Nel rispetto dell'articolo 12 del Regolamento (CE) N.1857/2006, il contributo regionale può essere concesso: **a)** fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo per le polizze che prevedono il risarcimento di un danno superiore al 30 per cento della produzione (polizze che coprono solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali).

**b)** fino al 50 per cento del costo del premio assicurativo qualora le polizze coprano le perdite di cui alla lettera a) in forma congiunta ad altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, e/o le perdite dovute ad epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 1, lettera d), del citato Regolamento (CE) N.1857/2006 il contributo regionale potrà arrivare fino al 100% dei soli costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei “capi morti” (vedi aiuto N. XA 361/2007). Ai sensi dell'art. 2, punto 14 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 per “capi morti” si intendono animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano.

Le produzioni, le strutture, le avversità atmosferiche, le epizootie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate a carico del bilancio regionale sono stabilite nel PAAN di cui all'art. 4 del D.Lgs 102/2004 e s.m.i., salvo quanto previsto nel successivo punto 3.2 delle presenti direttive.

Nel successivo sotto paragrafo 3.1 è specificata l'intensità dell'aiuto regionale erogabile, in base alla natura dell'evento, alla tipologia di polizza e al livello di copertura del rischio indicati nel PAAN.

#### **3.1 – Assicurazione contro i rischi compresi nel PAAN**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 3.1.1 Assicurazione contro i rischi delle avversità atmosferiche

#### - Produzioni vegetali

Per le polizze con soglia di danno del 30% a carico dell'agricoltore, stipulate per l'assicurazione delle produzioni vegetali e delle avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo dell' 80% del costo del premio, al netto dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 29 luglio 2009 e/o del Regolamento (CE) N. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 – OCM Vino, e/o del D. Lgs. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

Per le polizze senza soglia di danno, stipulate per l'assicurazione delle produzioni vegetali e delle avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 50% del costo del premio, al netto dei contributi erogati ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 – OCM Vino, e/o del D. Lgs. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

#### - Strutture aziendali

Per le polizze con soglia di danno del 30% a carico dell'agricoltore, stipulate per l'assicurazione delle strutture aziendali contro le avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 80% del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del D. Lgs. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

Per le polizze senza soglia di danno, stipulate per l'assicurazione delle strutture aziendali contro le avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 50% del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del D. Lgs. 102/2004 o di altri eventuali contributi pubblici.

### 3.1.2 – Assicurazione delle produzioni vegetali contro i rischi di fitopatie e di infestazioni parassitarie

Per le polizze con soglia di danno del 30% a carico dell'agricoltore e per le polizze senza soglia, stipulate per l'assicurazione delle produzioni vegetali contro le perdite dovute alle fitopatie e alle infestazioni parassitarie indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 50% del costo del premio, al netto del



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contributo erogato ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 29 luglio 2009, del D. Lgs. 102/2004 e di altri eventuali contributi pubblici.

### **3.1.3 – Assicurazione degli animali contro i rischi di epizootie negli allevamenti zootecnici**

Per le polizze con soglia di danno del 30% a carico dell'agricoltore e per le polizze senza soglia, stipulate per l'assicurazione degli allevamenti zootecnici contro il rischio delle perdite dovute alle epizootie indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 50% del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 29 luglio 2009, del D. Lgs. 102/2004 e di altri eventuali contributi pubblici.

Le polizze senza soglia possono coprire anche le spese di rimozione e distruzione degli animali morti, con un contributo regionale fino al 100 per cento della spesa premio ammissibile, ai sensi dell'articolo 16, lettera d), del Reg. (CE) 1857/2006, al netto del contributo erogato ai sensi del D. Lgs. 102/2004 e di altri eventuali contributi pubblici.

### **3.2 - Assicurazione contro i rischi non compresi nel PAAN**

Qualora nel corso di un'annata si manifesti l'esigenza di assicurare produzioni, strutture, avversità atmosferiche, epizootie, malattie delle piante ed infestazioni parassitarie non comprese nel PAAN vigente nel medesimo anno, sarà cura dell'Assessorato dell'Agricoltura comunicare tempestivamente tale esigenza al MIPAAF ai fini dell'aggiornamento del Piano stesso.

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive, i soggetti di cui al successivo punto 4 dovranno comunicare le nuove garanzie non comprese nel PAAN che intendono assicurare, all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, preventivamente alla stipula dei contratti,

L'Assessore dell'Agricoltura provvederà, con proprio decreto, a rilasciare l'eventuale autorizzazione ai fini dell'ammissibilità delle nuove garanzie al contributo regionale.

In assenza dell'aggiornamento del PAAN l'aiuto regionale potrà coprire il costo del premio per le produzioni, le strutture, le avversità atmosferiche, le epizootie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie non comprese nel PAAN, fino alla misura massima stabilita nel precedente paragrafo 3 e di seguito sinteticamente richiamata, al netto di altri eventuali contributi pubblici erogati per le medesime finalità:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo per le polizze che prevedono il risarcimento di un danno superiore al 30 per cento della produzione (polizze che coprono solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali).
- b) fino al 50 per cento del costo del premio assicurativo qualora le polizze coprano le perdite di cui alla lettera a) in forma congiunta ad altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, e/o le perdite dovute ad epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Per le nuove garanzie non comprese nel PAAN 2010, già previste dalle polizze in essere, con il presente atto è sin d'ora comunque autorizzata la concessione dell'aiuto regionale fino alla misura massima di cui ai predetti punti a) e b).

### **4 - Beneficiari – Consorzi di difesa**

Per le finalità di cui al punto 2, i contributi regionali sui premi assicurativi possono essere concessi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio, che sottoscrivono polizze assicurative tra quelle indicate al precedente punto 3 in forma collettiva attraverso i Consorzi di difesa operanti in Sardegna, così come disciplinati dal capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività previste dall'art. 11 del medesimo D.Lgs.102/2004, ai quali saranno erogati i relativi contributi, nelle misure specificate nei sotto paragrafi del precedente punto 3.

La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria.

I Consorzi di difesa provvedono alla stipula delle polizze collettive in nome e per conto degli agricoltori consociati e fungono da tramite con le compagnie assicurative autorizzate al fine dell'ottenimento delle condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per i soci operatori agricoli.

Per garantire tali condizioni, i Consorzi di difesa sono tenuti a scegliere la/le società di assicurazione che offrono i contratti economicamente più vantaggiosi per gli agricoltori, attraverso l'attivazione di procedure trasparenti che comportino il più ampio coinvolgimento delle principali compagnie assicuratrici operanti anche nel settore agricolo.

Tali procedure riguardano unicamente la copertura dei rischi agevolati che dovrà comunque derivare da una libera e concorrenziale contrattazione di mercato, senza escludere alcuna impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1857/2006.

### **5 - Condizioni generali**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo regionale, sarà di norma esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a favore degli imprenditori agricoli a titolo di compensazione dei danni causati dagli eventi contemplati nei contratti medesimi, salvo deroghe disposte dalla Giunta regionale in caso di eventi particolarmente eccezionali per la portata o per la vastità dei territori colpiti.

In ogni caso, a partire dal 2010, la compensazione eventualmente concedibile per le perdite dovute ad avversità atmosferiche sarà ridotta del 50 per cento salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, punto 8 del regolamento 1857/2006.

Con apposita deliberazione della Giunta regionale sarà possibile derogare a tale requisito, solo se i Consorzi di difesa saranno in grado di dimostrare che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non è risultata disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per un dato tipo di evento o di prodotto, secondo quanto previsto nel paragrafo V.B.3.1., punto e) degli Orientamenti comunitari 2007-2013.

Il contributo regionale sulla spesa per i premi delle polizze collettive agevolate è determinato a consuntivo.

In caso di carenza di fondi nazionali o comunitari, il contributo regionale potrà essere erogato ad integrazione della quota nazionale/comunitaria definitivamente assentita fino alle misure massime concedibili, tenendo conto delle disponibilità del bilancio regionale.

Qualora le risorse finanziarie disponibili assegnate ogni anno dal bilancio regionale non siano sufficienti a coprire la spesa ammissibile al contributo regionale, l'intensità dell'aiuto sarà ridotta in misura direttamente proporzionale alle disponibilità.

Inoltre, si dispone quanto segue:

- a) Per l'ammissibilità della spesa dei premi assicurativi le polizze devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico dell'imprenditore agricolo. Non devono sussistere collegamenti o riferimenti delle polizze agevolate con altre garanzie a totale carico dell'imprenditore. Nel caso di polizze con soglia di danno del 30% a carico dell'imprenditore, è pertanto necessario che i certificati delle polizze agevolate riportino l'informazione circa l'eventuale presenza di altra polizza non agevolata per la parte di rischio, sul medesimo prodotto, non ammissibile a contributo pubblico.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) Per beneficiare del contributo fino all'80 per cento le condizioni di polizza devono prevedere una perdita superiore del 30 per cento a seguito di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e che le perdite che non superano il 30 per cento non sono risarcibili.
- c) La gestione contabile delle polizze deve essere attuata attraverso apposita contabilità separata e tutte le operazioni devono essere effettuate attraverso apposito conto corrente in cui devono confluire esclusivamente le entrate e le spese riguardanti la gestione dei premi assicurativi delle polizze agevolate.
- d) il rispetto degli adempimenti di cui alle precedenti lettera a) e c) è certificata dal collegio sindacale del Consorzio.

Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile nei confronti dei Consorzi di difesa previsto dal D. Lgs. n. 102/2004 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dalle disposizioni del MIPAAF è effettuato dall'Amministrazione regionale attraverso il proprio rappresentante in seno al Collegio sindacale all'interno dei Consorzi; il rappresentante della Regione, oltre ai doveri propri previsti dall'articolo 2403 del Codice Civile, effettua le verifiche previste dal D.Lgs n. 102/2004 e s.m.i., nonché tutte le altre verifiche sulla gestione e sugli atti necessarie per l'erogazione del contributo regionale. L'esito di tali verifiche deve trovare conferma nei verbali e nelle relazioni del Collegio sindacale di cui ai fini dell'erogazione dell'aiuto si deve prendere visione in sede istruttoria.

### 6. Domanda di aiuto e impegno delle risorse

Per accedere ai benefici di cui alle presenti direttive i Consorzi di difesa sono tenuti a presentare apposita domanda di aiuto nella quale è riportato con riferimento all'annualità in corso, per ciascuna campagna assicurativa e per intensità massima di aiuto (80% e 50%):

- a) il costo totale presunto dei premi assicurativi;
- b) il contributo atteso sulle agevolazioni comunitarie e nazionali o altri benefici pubblici;
- c) il costo presunto a carico del socio imprenditore;
- d) il contributo regionale richiesto.

Sulla base dei dati riportati nella predetta domanda di aiuto e nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale, il competente Servizio della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura provvede ad adottare il conseguente provvedimento di impegno delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intervento.

### 7. Anticipazioni



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E' consentita la concessione e liquidazione di una anticipazione fino a un massimo del 50% del costo dei premi assicurativi agevolati.

La misura del 50% di anticipazione erogabile è calcolata sulla differenza tra gli importi dei premi assicurativi agevolati iscritti a ruolo e gli altri eventuali contributi pubblici concedibili o concessi per il medesimo scopo, risultanti da apposito prospetto all'uopo predisposto dal Consorzio richiedente.

L'anticipazione sarà recuperata dall'Amministrazione regionale all'atto dell'erogazione a saldo del contributo per le finalità per le quali era stata richiesta l'anticipazione stessa.

Al fine dell'ottenimento dell'anticipazione sulla spesa premi assicurativi, i Consorzi di difesa devono presentare all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale regolare domanda di anticipazione, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi che consentano di definire in modo puntuale l'entità del contributo da erogare.

### **8 - Saldo**

Al fine dell'ottenimento del saldo sulla spesa premi assicurativi, i Consorzi di difesa devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale regolare domanda, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi che consentano di definire in modo puntuale l'entità finale del contributo da erogare.

Il saldo, concedibile fino alle misure massime indicate nei sotto paragrafi di cui al precedente punto 3, è comunque determinato sulla base dell'importo complessivo dei premi assicurativi agevolati risultanti dalle quietanze di pagamento dei premi stessi. Dalla misura del contributo concedibile vengono dedotte le eventuali anticipazioni concesse e gli altri eventuali contributi pubblici concessi e/o attesi per il medesimo scopo.

In presenza di minori assegnazioni statali/comunitarie, è fatta salva per l'Amministrazione regionale la facoltà di procedere, nei limiti degli impegni assunti di cui al punto 6, ad eventuali operazioni di conguaglio delle somme erogate a saldo, dietro presentazione da parte dei Consorzi di apposita domanda corredata della documentazione attestante l'entità dei contributi già percepiti.

### **9 – Disposizioni finali**

Le procedure operative per la presentazione delle domande e per la relativa istruttoria saranno disposte con apposito decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale

Ove ritenuto necessario, ulteriori disposizioni potranno essere emanate con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale.





## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per quanto non previsto nelle presenti direttive si applicano *mutatis mutandi* le pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Le presenti direttive saranno pubblicate nel sito internet della Regione ed entreranno in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.